

D.R.S. n. 31 del 18/01/2024

Tipo: Autorizzazione messa fuori servizio art. 1-quinquies D.L. 239/2003

Società: Enel Produzione S.p.A.

Impianto: Power Plant South - Centrale Termoelettrica "Vigata"
di Porto Empedocle (AG) - Unità produttiva PE1.

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 AUTORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI ENERGETICI

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1 dicembre 1933, n° 1775;

VISTO l'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n° 455 (pubblicato in G.U. del Regno d'Italia n° 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n° 2 (pubblicata in G.U.R.I. n° 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n° 1 (pubblicata in G.U.R.I. n° 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n° 3 (pubblicata in G.U.R.I. n° 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n° 2 (pubblicata nella GURI n° 26 dell'1 febbraio 2001);

VISTE le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al D.P.R. 5 novembre 1949, n° 1182 e s.m. e al D.P.R. 30 luglio 1950, n° 878 e s.m.;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n° 239, recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica* (convertito in Legge n° 290 del 27/10/2003) e s.m., che all'art. 1-quinquies prevede che *Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti (in condizioni tali da garantire l'affidabilità operativa) dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio*;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n°152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale*;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il Regolamento di attuazione del Titolo II della stessa legge regionale, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, emanato con D.P.R.S. 5 aprile 2022 n° 9;

VISTI il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento (PEARS 2030), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;



ALLEGATO_3_m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0040186.01-

- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- VISTA la L.R. 5 aprile 2011, n° 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;
- VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 e s.m., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa* e in particolare l'articolo 4, secondo il quale è già stabilita dal regolamento, D.P.R.S. 5 aprile 2022 n° 9 che individua il "Servizio 3 – Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici del Dipartimento regionale dell'energia", per il "Rilascio autorizzazioni alla costruzione ed esercizio e modifica di impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e rinnovabile, comprese cogenerazione e rigenerazione ad alto rendimento", l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale per il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 11-quinquies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n° 239 recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*, convertito in Legge n° 290 del 27/10/2003 e s.m.;
- VISTA l'Intesa per la legalità stipulato in data 29/10/2019 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e le Prefetture delle Province siciliane, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la L.R. 7/7/2020, n. 13 recante *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per l'accelerazione di interventi infrastrutturali urgenti*;
- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022 ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il Decreto Presidenziale Regione Siciliana n° 170-A del 11/11/1960, pubblicato in G.U.R.S. n.53/1960, che autorizza la costruzione dei gruppi PE1 e PE2 ad olio combustibile della Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle (AG), realizzata dall'Ente Siciliano di Elettricità su un'area di circa 36.860 mq di proprietà del Demanio Marittimo, poi ceduta, in fase di nazionalizzazione del sistema elettrico nazionale, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
- VISTI i DD.AA. n. 472 del 27/3/1995 e n. 77 del 20/01/1997 in forza dei quali la Società ENEL Produzione S.p.A., con sede Viale Regina Margherita, Cod. Fisc. 05617841001, P.IVA 15844561009 risulta titolare della concessione relativa ad un deposito costiero di oli minerali ad uso industriale sito in Porto Empedocle (AG) a servizio della Centrale Termoelettrica;
- VISTO il D.R.S. n. 1051 del 2/7/2007, con il quale l'Assessorato Industria della Regione Siciliana ha concesso alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 15844561009, l'autorizzazione a continuare ad esercire all'interno della Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle (AG) il citato deposito costiero di oli minerali;
- VISTO il D.R.S. n° 109 del 3/4/2013 che autorizza alla costruzione dell'unità di produzione PE3 e demolizione unità PE2;
- VISTA l'Autorizzazione D.R.S. n. 1047 del 21/11/2017 relativa ad un deposito costiero di oli minerali ad uso industriale sito in Via Gioeni 65 Porto Empedocle (AG) a servizio della centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 1768 del 2 dicembre 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, che modifica il D.R.S. n. 1047 del 21 novembre 2017, con il quale la società Enel Produzione SpA è autorizzata a continuare l'esercizio dell'attività del deposito costiero oli minerali presso la Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle (AG) - Power Plant South Enel Produzione SpA;
- VISTO il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale



dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 344 del 08 agosto 2023;

VISTO il D.D.G. n. 2001 del 21/11/2023 con il quale all'ing. Salvatore Giovanni Pignatone, per la durata di mesi tre con decorrenza dal 23/11/2023, è conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il D.D.G. n. 2033 del 24/11/2023 con il quale i dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento dell'energia, ivi compreso l'ing. Salvatore Giovanni Pignatone, sono stati delegati alla adozione degli atti e dei provvedimenti afferenti ciascun Area o Servizio;

VISTA la nota prot. n° 16518 del 3/10/2023, assunta al protocollo di questo Dipartimento n° 30565 del 4/10/2023, con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. (inseguito indicata come *Società*), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 239/2003, convertito in L. n° 290/2003, ha chiesto a questo Dipartimento l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell'unità produttiva PE1 installata presso la Centrale Termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle (AG), autorizzata in riserva fredda e per necessità di rete fino al 31/12/2023, come previsto dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n° 186 del 19/5/2021;

VISTO il decreto di A.I.A. n° 186 del 19/5/2021, successivamente trasmesso dalla *Società* con nota prot. n° 21574 del 27/12/2023, all'emissione del quale ha portato un iter istruttorio di riesame complessivo con valenza di rinnovo del decreto DEC-MIN-0000308 del 19/12/2014 (a sua volta emesso in seguito alla messa in esercizio dell'unità PE3 - riesame del primo decreto AIA DSA-DEC-2009-0001913 del 28/12/2009) per recepimento delle conclusioni sulle BAT di cui alle decisioni di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea 2017/1442 del 31/7/2017 concernenti i grandi impianti di combustione; nello specifico, con riferimento a quanto riportato nelle prescrizioni n. 61, 62 e 63 del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del sopra citato decreto di A.I.A. 186/2021, con nota ENEL-PRO-0020593 del 28/12/2022 la *Società* ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il piano di dismissione dell'unità PE1 e delle sue componenti accessorie, prevedendone la decorrenza a far data dal 1/1/2024;

VISTO il suddetto Parere Istruttorio Conclusivo, che al par. 9.2 dispone che l'unità di produzione PE1 alimentata a olio combustibile (generatore di vapore e turbina a vapore avente potenza termica di combustione di 129 MW e potenza elettrica nominale di 45 MW) è autorizzata in riserva fredda, con attivazione solo in caso di indisponibilità dell'unità PE3 (turbina a gas in ciclo semplice avente potenza termica di combustione di 219 MW e potenza elettrica nominale di 78 MW) e per necessità di rete per un massimo di 500 h/anno e solo fino al 31/12/2023;

VISTA la nota prot. n° 37876 del 17/11/2023, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società Terna Rete Italia SpA le proprie valutazioni tecniche in merito alla richiesta di autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell'unità produttiva in argomento;

VISTA la nota prot. n° 125920 del 5/12/2023, assunta al protocollo di questo Dipartimento n° 41524 del 7/12/2023, con la quale Terna Rete Italia SpA ha comunicato che è possibile procedere alla messa fuori servizio dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica di Porto Empedocle in quanto la stessa unità produttiva è autorizzata a produrre fino al 31/12/2023 (solo in caso di indisponibilità dell'unità PE3 della medesima centrale), ma a far data dal 01/01/2024, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 186 del 19/05/2021, non potrà più essere avviata all'esercizio;

VISTA la nota prot. n° 42806 del 15/12/2023, con la quale questo Dipartimento richiede alla Divisione III° (Sicurezza approvvigionamenti) e alla Divisione IV° (Infrastrutture energetiche) della Direzione generale per le infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di emettere con cortese sollecitudine il parere previsto dal citato art. 1-quinquies del D.L. 239/2003 al fine di poter emettere il decreto di autorizzazione nei confronti della *Società* per mettere definitivamente fuori servizio l'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle, a far data dal 1/1/2024, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota prot. n° 43626 del 21/12/2023, con la quale questo Dipartimento richiede la documentazione necessaria all'emissione del decreto di autorizzazione alla messa fuori servizio in argomento;

VISTA la nota prot. n° 21574 del 27/12/2023, assunta in pari data al protocollo di questo Dipartimento n° 43960, con la quale la *Società*, a riscontro della suddetta nota prot. n° 43626/2023, nel ribadire che il procedimento in argomento si riferisce alla "messa fuori servizio definitiva" (fermo definitivo delle funzionalità) del gruppo di generazione denominato PE1 (parte di impianto della centrale termoelettrica di Porto Empedocle), riscontra i punti richiesti della "lista di controllo" come segue:

- allega ricevuta di versamento di € 16,00 (Imposta di bollo);



- allega dichiarazione del soggetto proponente al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e s.m. precisando che la *Società* essendo posseduta al 100% da Enel S.p.A., partecipata dal Ministero dell'Economia, appartiene alla categoria dei soggetti di cui all'art.83, comma 1 del Dlgs. 6 settembre 2011 n.159, così come successivamente modificato ed è esente dalla presentazione della documentazione antimafia secondo quanto previsto dal comma 3, lett a) e b) del medesimo articolo;
- allega dichiarazione (Atto di adesione) con la quale assume nei confronti dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento l'impegno ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità del 23/5/2011, di cui all'art. 4 del regolamento su schema conforme a quello disponibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia;
- allega come progetto definitivo di dismissione il "Piano di Dismissione" inviato dalla *Società* con nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593 al Ministero dell'Ambiente e Della Sicurezza Energetica - Direzione generale valutazioni ambientali - Divisione II – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, in ottemperanza alle prescrizioni n° 61, 62 e 63 del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto di A.I.A. D.M n° 186 del 19/5/2021; tale Piano di Dismissione è oggetto di istruttoria presso il suddetto Ministero e al riguardo allega anche il decreto A.I.A. ivi richiamato;
- per le attività di messa fuori servizio definitiva non sono previste verifiche di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi D. Lgs. 152/2006, stante che la sola messa fuori servizio definitiva dell'unità di produzione, oggetto dell'istanza *de quo*, non comportando di fatto nuove costruzioni o modifiche significative, non è da considerarsi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
- per le attività di messa fuori servizio definitiva non sono previsti oneri istruttori non trattandosi di attività riconducibili a costruzioni di impianti;
- non è prevista una cauzione a garanzia di lavori;
- nel caso di lavori riconducibili a demolizioni, come prescritto dalla normativa vigente, la *Società* procederà alle autorizzazioni amministrative necessarie, affidando gli incarichi professionali prescritti per la tipologia di lavori da eseguire anche a figure interne alla stessa Società;
- allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi, né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- allega il patto di integrità in duplice copia su schema conforme a quello disponibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia;
- per i motivi sopra espressi non sono allegati dichiarazioni sostitutive di atto notorio da parte dei professionisti incaricati;
- allega attestazione di versamento di € 181,00 (Tassa di concessione governativa istanza di autorizzazione);

RITENUTO di poter accogliere l'istanza in argomento richiedendo che la *Società* realizzi tutte le attività operative di fermata dell'unità in questione in modo da non pregiudicarne una eventuale limitata esercitabilità, esclusivamente per far fronte a situazioni di emergenza del sistema elettrico nelle more della definizione del citato Piano di dismissione e nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato P.I.C. allegato al decreto di A.I.A. 186/2021, nonché delle prescrizioni che eventualmente emetterà sul Piano di dismissione stesso;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza in argomento, in considerazione di quanto illustrato, rappresentando alla *Società* la necessità di un coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare l'attuazione delle prescrizioni sopra richiamate unitamente allo sviluppo del "Piano di Dismissione" inviato con nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Terna Rete Italia SpA nella nota prot. n° 125920 del 5/12/2023, circa la possibilità di procedere alla messa fuori servizio dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica di Porto Empedocle in quanto la stessa unità produttiva è autorizzata a produrre fino al 31/12/2023 (solo in caso di indisponibilità dell'unità PE3 della medesima centrale), ma a far data dal 1/1/2024, in ottemperanza alle disposizioni del citato decreto di A.I.A. D.M. n. 186 del 19/05/2021, non potrà più essere avviata all'esercizio;

PRESO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non ha fornito riscontro alla nota prot. n° 42806 del 15/12/2023, con la quale questo Dipartimento richiede alle Divisioni III° (Sicurezza approvvigionamenti) e IV° (Infrastrutture energetiche) della Direzione generale per le infrastrutture e sicurezza dello stesso Ministero, di emettere con cortese sollecitudine il parere previsto dal citato art. 1-quinquies del D.L. 239/2003 al fine di poter emettere il decreto di

autorizzazione nei confronti della Società per mettere definitivamente fuori servizio l'unità produttiva PE1 della centrale termoelettrica di Porto Empedocle, a far data dal 1/1/2024, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione prevista dall'art 1-quinquies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n° 239, convertito in Legge n° 290 del 27/10/2003 e s.m., per la messa fuori servizio della sopra richiamata unità produttiva, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente,

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, pec: *enelproduzione@pec.enel.it* (in seguito indicata come Società), è autorizzata ai sensi dell'art. 1-quinquies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n° 239, convertito in Legge n° 290 del 27/10/2003 e s.m., alla messa definitivamente fuori servizio dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle (AG) - Power Plant South.
- Art. 2) La messa definitivamente fuori servizio dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle (AG) - Power Plant South - dovrà avvenire, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, secondo i seguenti termini e le seguenti modalità:
- spegnimento della suddetta unità produttiva a decorrere dal 1/1/2024 come stabilito dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Terna Rete Italia SpA nella nota prot. n° 125920 del 5/12/2023, in quanto *"a far data dal 1/1/2024, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 186 del 19/05/2021, non potrà più essere avviata all'esercizio"*;
 - programma temporale (crono programma) delle attività di dismissione e smantellamento della suddetta unità produttiva stimato in circa 30 mesi comprensivi delle fasi di ingegneria e di affidamento lavori, nonché delle attività di caratterizzazione ambientale post demolizione, come indicato nella nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593 di trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del "Piano di Dismissione";
 - le modalità di dismissione e smantellamento della suddetta unità produttiva dovranno essere quelle riportate nell'elaborato denominato *"Piano di dismissione Unità PE1 - C.le 'Vigata' di Porto Empedocle"* e codice elaborato *"CODE: GPG_PPS_ITPE_00_v.0"* emesso in data 22/12/2022 (che, munito degli estremi di repertorio, costituisce parte integrante ma non allegata del presente decreto e viene conservata agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia - nota prot. n° 21574 del 27/12/2023 assunta in pari data al protocollo di questo Dipartimento n° 43960) e trasmesso dalla Società, con riferimento a quanto riportato nelle prescrizioni n. 61, 62 e 63 del Parere Istruttorio Conclusivo facente parte integrante del decreto di A.I.A. D.M. n° 186 del 19/5/2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593, nonché secondo le eventuali prescrizioni che lo stesso Ministero vorrà indicare nel proprio parere sul piano alla Società;
 - le modalità di dismissione e smantellamento della suddetta unità produttiva dovranno tenere conto, in riferimento specifico alla prescrizione n. 63 del citato Parere Istruttorio Conclusivo, del Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni degli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 152/2006, che la Società trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come indicato nella citata nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593.
- Art. 3) La Società, come prescritto dalla normativa vigente, procederà richiedendo le autorizzazioni amministrative necessarie, affidando gli incarichi professionali prescritti per la tipologia di lavori da eseguire di dismissione e smantellamento dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle (AG) - Power Plant South (anche a figure interne alla stessa Società, come dichiarato dalla stessa, già indicata come fase di ingegneria), prevedendo per il relativo progetto le eventuali verifiche di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi D. Lgs. 152/2006, stante che la dismissione e smantellamento della suddetta unità produttiva comporta di fatto modifiche significative alla Centrale.
- Art. 4) Il mancato perfezionamento della procedura di dismissione e smantellamento dell'unità produttiva PE1 della Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle (AG) - Power Plant South - come

riportato ai precedenti articoli 2 e 3, comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo.

- Art. 5) La *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi in base al piano di dismissione da definire secondo quanto riportato ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
- Art. 6) Ultimati i lavori di demolizione, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Porto Empedocle (AG) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 7) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 8) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento citate in premessa e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.
- Art. 9) L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decade al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia) ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 10) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Art. 11) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di autorizzazione.
- Art. 12) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1.
- Art. 13) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. È altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.
- Art. 14) Il presente decreto verrà notificato, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 15) La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:
- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
 - provvedere alla registrazione del presente decreto indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto, dandone conferma al Servizio 3 di questo Dipartimento;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento.
- La *Società* è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo:
- ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato;
 - il parere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emetterà sul "Piano di Dismissione" trasmesso allo stesso dalla *Società* con la nota ENEL-PRO-28/12/2022-0020593, con le relative prescrizioni;

- Art. 16) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.